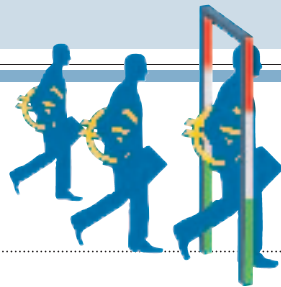


Trasmissione di beni oltrefrontiera

GLI INTRECCI CON LA SANATORIA FISCALE



Esterovestizioni e interposizione. Dubbi nel caso in cui il titolare abbia cointestato nel 2009 il rapporto o il bene a un familiare

Lo scudo si può anche «ereditare»

Le chance di chi acquisisce per successione immobili o capitali all'estero

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani
Antonio Tomassini

■ Lo scudo fiscale può intrecciarsi con l'eredità. Se muore una persona residente in Italia che era titolare di attività all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, gli eredi possono infatti attivarsi per accedere alla sanatoria al posto del *de cuius* (il defunto), con modalità, però, differenti a seconda di quando si è aperta la successione.

Se vogliono avvalersi dello scudo, infatti, gli eredi devono prestare attenzione al calendario: esiste uno "spartiacque", in termini di riservatezza ed effetti della regolarizzazione, che è rappresentato dalla data di morte della persona interessata, cioè dipende dal fatto che sia avvenuta prima o dopo il 31 dicembre 2008.

Nel primo caso (entro il 2008) l'eredità deve presentare la dichiarazione riservata a nome proprio: egli si avvale dell'ordinario regime di riservatezza e valorizza le attività ereditate e scudate secondo le

ATTENZIONE AL CALENDARIO

Decisivo sia per le modalità sia sugli effetti dell'iter il fatto che il decesso si sia verificato entro il 2008 oppure dopo

medesime regole che valgono in generale per tutti gli altri contribuenti. Inoltre, gli obblighi relativi all'imposta di successione vengono "assorbiti" dallo scudo fiscale: nel senso che l'importo scudato non va inserito nella dichiarazione di successione come parte dell'asse ereditario e quindi su questo valore non si applica l'imposta di successione.

È invece diverso lo scenario se il decesso è avvenuto nel 2009: oggetto di scudo, in questo caso, è la posizione del *de cuius* (era lui infatti il titolare delle attività alla data del 31 dicembre 2008) e la dichiarazione riservata va quindi presentata a nome del defunto, anche se essa viene firmata dall'eredità.

Pertanto, in questa ipotesi, si perde il regime di riservatezza, nel senso che per effettuare lo scudo occorre aprire un conto corrente ordinario, e quindi non segreto, a nome di tutti gli eredi, e l'ammontare da indicare nella dichiarazione riservata è il valore delle attività che si intendono scudare.

Inoltre gli obblighi relativi all'imposta di successione non sono assorbiti dallo scudo e, pertanto, l'importo scudato va inserito nella dichiarazione di successione.

Infine, non sembra che l'imposta straordinaria pagata per lo scudo possa rappresen-

tare una passività che si sottrae dall'asse ereditario: la circolare 43/E del 2009 ha infatti precisato che l'imposta straordinaria «non costituisce per il contribuente un importo deducibile né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo».

Va anche notato che, in caso di decesso avvenuto nel 2009, in alcune circostanze non sembrano esserci particolari differenze - nemmeno in termini di costi - tra l'utilizzo dello scudo e la semplice emersione delle attività estere a mezzo di un ordinario trasferimento delle stesse in Italia o della loro indicazione nei suoi futuri quadri RW da parte dell'eredità.

Si pensi al caso in cui le attività ereditate, ad esempio un conto corrente, siano state esterovestite in periodi d'imposta non più accertabili. In questa ipotesi, per effetto del principio dell'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, questi ultimi, in caso di contestazione da parte del fisco sugli anni ancora accertabili, sarebbero responsabili unicamente dei frutti degli investimenti esteri. I relativi redditi dovrebbero essere determinati con le regole proprie della tassazione presuntiva di cui all'articolo 6, Dl 167/90 e, quindi:

- 1) quantificati in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo di imposta (tasso che negli anni dal 2005 al 2009 è oscillato tra un massimo del 4,25% e un minimo del 1%);
- 2) assoggettati a imposta sostitutiva del 27%.

Dal calcolo discende l'applicazione di un carico tributario inferiore al costo da sostenere per lo scudo fiscale (imposta straordinaria pari al 5 per cento delle attività "scudate"). Diverso da quelli sinora esaminati è invece il caso in cui il contribuente (oggi ancora in vita) abbia intestato a propri familiari alcune attività collocate all'estero. Particolari profili problematici affiorano se l'intestazione delle attività è avvenuta nel corso del 2009 perché non sembrerebbero legittimati ad avvalersi dello scudo né il familiare che ha intestato ad altri le proprie attività (perché non ne è più titolare alla data di emersione) né il familiare che le ha "ricevute" (perché non ne era titolare alla data del 31 dicembre 2008).

L'unica via di uscita sembra essere quella di considerare quale soggetto fittiziamente interposto il familiare che ha ricevuto l'intestazione delle attività esterovestite: così facendo alla procedura di scudo potrebbe procedere il soggetto che, nella sostanza, risulti ancora titolare delle attività in questione.

angelo.busani@notaio-busani.it
antonio.tomassini@dlapiper.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo spartiacque

Come cambia l'operatività dello scudo fiscale a seconda della data in cui si è aperta l'eredità

DECESSO AVVENUTO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2008

Anno 2008	Oggetto di scudo è la posizione dell'eredità (al 31 dicembre 2008 le attività all'estero erano sue e non del <i>de cuius</i>)
Dichiarazione riservata presentata a nome di	Erede
Importo da inserire nella dichiarazione riservata	Il valore delle attività al 31 dicembre 2008 (regole ordinarie)
Tassazione dei redditi intermedi dell'eredità dal decesso alla data dello scudo (articolo 14, comma 8, Dl 350/2001)	Sì (anche presuntiva)
Riservatezza	Sì
Effetti dello scudo sugli obblighi relativi all'imposta di successione	Gli obblighi relativi all'imposta di successione sono assorbiti dallo scudo fiscale
Quadro RW dichiarazione redditi 2008 del <i>de cuius</i> presentata dall'eredità	No
Quadro RW dichiarazione redditi 2008 dell'eredità	No
Quadro RW dichiarazione redditi 2009 dell'eredità	No
Copertura offerta dallo scudo	1 Imposte sulle attività estere non dichiarate dal <i>de cuius</i>; 2 imposte non dichiarate dall'eredità e relative sanzioni; 3 violazioni del quadro RW compiute dall'eredità; 4 imposta di successione relativa alle attività estere

DECESSO AVVENUTO NEL 2009

Anno 2009	Oggetto di scudo è la posizione del titolare o <i>de cuius</i> (al 31 dicembre 2008 le attività all'estero erano sue e non degli eredi)
Dichiarazione riservata presentata a nome di	<i>De cuius</i>
Dichiarazione riservata firmata da	Almeno un erede a nome del <i>de cuius</i>
Importo da inserire nella dichiarazione riservata	Il valore delle attività da scudare
Tassazione dei redditi intermedi dell'eredità dal decesso alla data dello scudo (articolo 14, comma 8)	Sì (anche presuntiva)
Riservatezza	No
Effetti dello scudo relativi all'imposta di successione	Gli obblighi relativi all'imposta di successione non sono assorbiti dallo scudo fiscale
Quadro RW dichiarazione redditi 2008 del <i>de cuius</i> presentata dall'eredità	No
Quadro RW dichiarazione redditi 2008 dell'eredità	No
Quadro RW dichiarazione redditi 2009 dell'eredità	Sì
Copertura offerta dallo scudo	Imposte sulle attività estere non dichiarate dal <i>de cuius</i>

? DOMANDE & RISPOSTE

● **Ho due figli. Sono proprietario di una casa in Costa Azzurra dal 1992. Non l'ho mai denunciata al fisco né sono passato attraverso intermediari per il suo pagamento. Non l'ho mai affittata. Se non aderisco allo scudo un domani, quando la erediteranno, i miei figli in quali sanzioni e pagamenti potrebbero incorrere?**

Non occorre aderire allo scudo. Non si rischia nulla perché la casa in Francia, non essendo produttiva di redditi, non andava indicata nel quadro RW di Unico e le sanzioni per il trasferimento di denaro non possono più essere applicate per il decorso del termine quinquennale di decadenza dell'azione del fisco. L'obbligo di dichiarazione (circolare 43/2009) degli immobili in Francia scatta solo da Unico 2010, quindi le sanzioni per la mancata indicazione in RW

(dal 10 al 50% del valore del bene) si applicheranno dal 2010. Gli eredi non pagano sanzioni per il comportamento del padre, perché le sanzioni tributarie sono intrasmissibili. Tuttavia, una volta ereditato l'immobile, dovranno indicarlo nel quadro RW e saranno assoggettati a tassazione solo se lo affitteranno

● **Dal 2002 ho un conto corrente in Svizzera. Posso pagare il 5% dello scudo fiscale e lasciare comunque i fondi in Svizzera? Se non pago, un domani i miei eredi (figli) potrebbero trovarsi in difficoltà con il fisco italiano?**

Il contribuente per scudere può solo procedere al rimpatrio (non alla regolarizzazione) delle somme detenute alla data del 31 dicembre 2008. Se vuole mantenerle all'estero potrà procedere al rimpatrio giuridico utilizzando una fiduciaria italiana. Se non aderisce allo scudo, i figli, una volta eredi, potrebbero subire il prelievo sui medesimi importi (non dichiarati dal padre) per le annualità

ancora accertabili, senza alcuna sanzione perché le penalità fiscali sono intrasmissibili agli eredi. Saranno inoltre tenuti a indicare le somme ereditate nella dichiarazione dei redditi: in caso contrario saranno tassabili e sanzionabili secondo le ordinarie regole.

● **Ho una casa di vacanza in Svizzera, dove ho anche un conto corrente. Per comodità, nel 2009 ho cointestato il conto e la casa a un mio nipote (figlio di un fratello) a cui vorrei lasciare tutto in eredità non avendo discendenti diretti. Se non aderisco allo scudo che cosa può succedere oggi a mio nipote in caso di controlli fiscali? E una volta che erediterà?**

Dato che i beni sono cointestati lo scudo può essere effettuato dalla contribuente solo sulla parte di attività non intestata al nipote. Quest'ultimo invece non può accedere allo scudo dato che non era cointestatario dei beni al 31 dicembre 2008. L'unica possibilità per scudere l'intero

valore delle attività è ritenere la cointestazione al nipote fittizia e quindi le attività medesime ancora, in sostanza, integralmente di proprietà della contribuente. Tuttavia, ai fini dell'adesione allo scudo, il conto corrente in Svizzera può essere solo rimpatriato, materialmente o giuridicamente (si veda il quesito precedente), mentre per la casa va fatto il rimpatrio giuridico mediante intestazione dell'immobile a società fiduciaria residente. Se la contribuente decide invece di non aderire allo scudo il nipote oggi non rischia alcuna sanzione. Però, per evitare future contestazioni da parte del fisco, dovrà indicare le attività cointestate nell'Unico 2010. Quando erediterà, il nipote potrebbe essere tassato sulle somme non dichiarate e non tassate dalla zia (senza sanzioni, intrasmissibili all'eredità). Se, poi, non dovesse indicare nella propria dichiarazione anche l'ulteriore parte di attività ricevuta, sarà tassato e sanzionato secondo le ordinarie regole.

■ Se la procedura di scudo fiscale è utilizzata dagli eredi del contribuente che ha esterovestito determinate attività e se il decesso dell'interessato è avvenuto entro il 31 dicembre 2008, l'accesso allo scudo da parte degli eredi comporta che essi non devono compilare - né a nome proprio, né a nome del defunto - i quadri RW delle dichiarazioni dei redditi riferite al 2008 e al 2009 (Unico 2009 e Unico 2010).

Nel caso invece in cui il decesso sia avvenuto nel 2009, mentre è pacifico che l'eredità, a seguito dello scudo, non debba compilare il quadro RW di Unico 2009 - né a nome proprio né al nome del *de cuius* - qualche perplessità (stante anche l'assenza di chiarimenti al riguardo) si pone per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi dell'eredità riferita al 2009 (Unico 2010). In questo caso sembrerebbe che l'eredità:

a) in caso di rimpatrio debba compilare il quadro RW, Sezione III, per il trasferimento dall'estero in Italia dell'asse ereditario esterovestito; mentre:

b) in caso di regolarizzazione, debba compilare il quadro RW secondo le regole ordinarie previste in relazione alle attività possedute all'estero.

Infatti, posto che l'articolo 14, comma 5, Dl 350/2001 prevede che solo «i soggetti interessati» non devono compilare l'RW nell'anno di presentazione della dichiarazione riservata e posto che gli eredi, in questo caso, non paiono qualificabili come soggetti interessati che effettuano lo scudo (in quanto chi scuda è in effetti il *de cuius*), per gli eredi non sembrerebbe pertanto valere l'esonerazione dalla compilazione del quadro RW.

Su questo punto sarebbe opportuna, comunque, un'interpretazione estensiva che renda operativo l'esonerazione anche per gli eredi: e questo anche in considerazione della ragione per la quale sono disposti gli obblighi di monitoraggio fiscale, che è quella di tracciare operazioni non altrimenti tracciabili. In questo caso, non essendoci riservatezza e avendo l'eredità l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione, l'esigenza della compilazione del quadro RW sembra infatti venir meno.

Quanto agli effetti dello scudo sulla futura attività di accertamento, in caso di decesso prima del 31 dicembre 2008 gli eredi godono di una copertura da scudo in relazione:

a) alle imposte sulle attività estere non dichiarate dal defunto, che sarebbero dovute dall'eredità quale successore universale (per le sanzioni il problema non si pone, essendo

intrasmissibili agli eredi);

b) alle imposte non dichiarate dall'eredità dal decesso al 31 dicembre 2008 e alle relative sanzioni;

c) alle violazioni del quadro RW compiute dall'eredità a far tempo dal decesso e fino al 31 dicembre 2008;

d) all'imposta di successione relativa alle attività estere (l'imposta di successione viene fatta espressamente rientrare dalla circolare 99/E del 2001, al paragrafo 3).

Nel caso in cui invece il decesso sia avvenuto nel 2009, la copertura dello scudo è ovviamente limitata alle imposte sulle attività estere non dichiarate dal *de cuius* che sarebbero dovute dall'eredità quale successore universale; quanto alle sanzioni, sia per la parte reddituale che per la parte RW, esse non sono trasmissibili agli eredi.

Se, infine, allo scudo accedano solamente alcuni eredi, si ritiene che trovi applicazione la disposizione contenuta nell'articolo 13 bis, comma 3, del Dl 78/2009, nel senso che lo scudo effettuato da un erede non può essere utilizzato come elemento a sfavore degli altri eredi che non si siano avvalsi del provvedimento.

Ovviamente, come avviene anche nel caso di conto cointestato, quando unicamente uno dei cointestatari abbia provveduto a scudere, lo scudo potrà essere fatto valere solo dal soggetto che l'ha effettuato, con la conseguenza che gli altri eredi (o cointestatari) saranno passibili di tutte le rinvigorisce sanzioni apprestate dal legislatore per chi non rispetta gli obblighi di monitoraggio fiscale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DIARIO DELLO SCUDO

SANATORIA SENZA SEGRETI

Tutti i lunedì un approfondimento

Prosegue l'appuntamento settimanale con lo scudo fiscale. Fino alla scadenza del termine del 15 dicembre, ogni lunedì Il Sole 24 Ore offre ai lettori una sorta di "diario dello scudo", con spiegazioni, chiarimenti e analisi sulla sanatoria delle attività detenute all'estero.

Dal rimpatrio alla copertura penale fino al trust e alle Cfc, vengono illustrati tutti i principali aspetti della sanatoria, per affiancare costantemente contribuenti, operatori e intermediari alle prese con la procedura



Le nuove opportunità dello Scudo Fiscale

Modalità operative, procedure e scadenze

Bari, 12 novembre (Orario 17.00-19.30) - Hotel Excelsior Congressi, Via Giulio Petroni, 15

Banca Monte dei Paschi di Siena in collaborazione con Il Sole 24 ORE propone un tour di sei incontri sul territorio per approfondire contesto giuridico, opportunità e procedure della nuova normativa attraverso il confronto con gli esperti del settore.

I TEMI

- Le novità dello Scudo Fiscale ter
- Procedure, obblighi e effetti in termini di protezione fiscale
- Aspetti legali e penali
- Il ruolo della banca tra tutela del patrimonio e qualità del servizio

I RELATORI

Marco Bellinazzo, Giornalista, Il Sole 24 ORE
Carlo Desiderio, Responsabile Area Territoriale Sud Est, Banca Monte dei Paschi di Siena
Gianni Tarozzi, Dottore Commercialista, Studio Verna

Simona Ficola, Dottore Commercialista
Studio legale tributario Santacroce Procidia Fruscinone
Vittorio Corrales, Private Banking, Gruppo Montepaschi

Si segnala che l'incontro è stato accreditato dall'Ordine dei Commercialisti dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita fino ad esaurimento posti. Si prega di confermare la propria presenza. Per aggiornamenti e iscrizioni www.ilssole24ore.com/tourmps e tel. 02.4587.020

Per informazioni sullo Scudo Fiscale, il Gruppo Montepaschi mette a disposizione un Numero Verde dedicato 800.128289

Servizio Clienti
Tel. 02 4587.020 Fax 02 4587.025
info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO **24 ORE**
La cultura dei fatti

Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2000

Il Sole 24 ORE Formazione
Via Monte Rosa, 91 - Milano
Piazza dell'Indipendenza, 23 - Roma